



## Quando chiedere il risarcimento danni a Equitalia

**Autore :** Maria Monteleone

**Data:** 02/10/2014

*Chi subisce danni, patrimoniali e morali, a causa della riscossione illegittima di Equitalia può rivolgersi al giudice per ottenere il risarcimento.*

Il contribuente che subisce dei danni a seguito dell'esecuzione forzata può chiedere il risarcimento a Equitalia.

Si tratta di un diritto riconosciuto dalla legge **[1]** nelle ipotesi di comportamenti illegittimi tenuti dall'ente della riscossione nella fase esecutiva (pignoramento mobiliare, immobiliare, presso terzi, iscrizione di fermo amministrativo ecc.).

La richiesta di risarcimento deve essere presentata dinanzi al giudice competente **[2]** e presuppone due requisiti essenziali:

- l'esecuzione deve essere **già compiuta**;
- il contribuente non deve aver già beneficiato della **sospensione dell'esecuzione**.



In altri termini il contribuente che ritiene che la procedura esecutiva intrapresa da Equitalia sia stata fortemente lesiva dei propri diritti, ha due strade: a) presentare al giudice un'istanza di sospensione della procedura laddove ricorrano gravi motivi e vi sia il fondato pericolo di un danno grave e irreparabile; b) lasciare che l'esecuzione continui e chiedere solo alla fine il risarcimento dei danni subiti.

Qualora il contribuente abbia chiesto la sospensione dell'esecuzione, provando il pericolo di danno, e il giudice l'abbia concessa, egli non potrà chiedere il risarcimento dei danni dato che questi sono stati **prevenuti** con la sospensione dell'esecuzione stessa.

Il contribuente che non ha beneficiato della sospensione può chiedere il risarcimento dei danni ma provare il **nesso causale** tra i comportamenti illegittimi posti in essere da Equitalia e le lesioni subite.

Occorre quindi la prova **dell'antigiuridicità della riscossione** perché, per esempio, effettuata in violazione delle regole previste dalla legge o dei doveri di imparzialità, correttezza e buona amministrazione o con sproporzione tra l'interesse erariale e il sacrificio richiesto al contribuente o ancora in elusione o violazione di un provvedimento giudiziale.

Secondo la Suprema Corte **[3]**, il contribuente deve dimostrare che, nonostante il proprio comportamento legittimo, Equitalia ha adottato un vero e proprio **programma persecutorio** nei suoi confronti, richiedendo per esempio somme non dovute per estinzione del credito.

È possibile chiedere il risarcimento, oltre che del danno patrimoniale, anche di quello **morale** ogni qualvolta il comportamento di Equitalia abbia leso un diritto costituzionalmente garantito.



A tal proposito la **Cassazione [4]** ha condannato Equitalia a risarcire il danno morale subito da un professionista che, a seguito di un pignoramento illegittimo, si era visto ledere il **diritto all'immagine e alla reputazione**.

**Note:**

**[1]** Art. 59 DPR n. 602/1973.

**[2]** Il giudice competente è sempre il giudice ordinario (Tribunale o Giudice di Pace), anche quando si tratta di esecuzioni relative a pretese fiscali. La Cassazione ha infatti escluso la competenza delle Commissioni Tributarie a decidere sulle richieste risarcitorie in caso di esecuzioni illegittime (Cass. sentt. n. 15 e 8958 del 2007).

**[3]** Cass. sent. n. 3523/2003.

**[4]** Cass. sent. n. 9445/2012.

*Autore immagine: 123rf com*